



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza



Guida

alla sua Nomina, alle sue Funzioni e alla
sua Formazione

Ma chi è il
Rappresentante
dei Lavoratori
per la Sicurezza?



E' il soggetto eletto o designato dai Lavoratori, che ha il compito di rappresentare questi ultimi per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.


Non è un obbligo per i Lavoratori eleggerlo, ma è **molto importante** farlo, perché è la figura centrale introdotta dal D. Lgs. 626/94 per una più diretta partecipazione dei Lavoratori alla gestione della prevenzione in Azienda ed è comunque invece un **obbligo** per il

Datore di Lavoro informare i propri lavoratori in merito a questo loro diritto.

Numero minimo dei rappresentanti:

- 1 rappresentante fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti tra 201 e 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti oltre i 1000 dipendenti.

Come si nomina?



Nelle imprese che hanno fino a 15 dipendenti, il Rappresentante per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai Lavoratori.

Ciò significa che si è data molta importanza alla **diretta volontà** dei Lavoratori.

Un criterio diverso è stato usato dal Legislatore per le Aziende con **più di 15 dipendenti**.

In tal caso infatti è previsto un **collegamento** tra la Rappresentanza per la Sicurezza e quella Sindacale, poiché il Rappresentante per la Sicurezza **deve** essere eletto o designato nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali presenti in Azienda e **solo in loro assenza** si torna alla elezione diretta da parte dei Lavoratori.

Comunque la scelta del Rappresentante per la Sicurezza, **NON** può prescindere dalla **volontà** dei Lavoratori.

Tanto è vero che alcuni Accordi Applicativi prevedono che la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba essere **ratificata** in occasione della prima Assemblea dei Lavoratori.

Ma l'attività del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che di norma dura in carica **tre anni**, rimane comunque ben distinta da quella di componente della Rappresentanza Sindacale, tanto è vero che deve disporre di un monte ore retribuito di **permessi**, che può variare da contratto a contratto, per l'espletamento dei compiti previsti dal D. Lgs. 626/94, in aggiunta a quello cui ha diritto come Rappresentante Sindacale.



Ed è proprio

per **non appesantire** troppo le piccole aziende, che il D. Lgs. 626/94 prevede la possibilità, per quelle ove sono impiegati **fino a 15** dipendenti, di fare ricorso al **Responsabile**

dei Lavoratori per la **Sicurezza Territoriale** (RLST).

Il Responsabile Territoriale, che **gode** degli **stessi diritti** ed ha gli **stessi doveri** di quello Aziendale, dovrà tutelare la sicurezza dei lavoratori occupati in aziende diverse all'interno di un certo territorio: queste aziende potranno appartenere ad un solo settore merceologico o a più settori.

Rispetto a tale figura, punti di riferimento fondamentale sono gli **Accordi interconfederali** tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria, Confapi, Artigiani, Cooperative, Commercio e ARAN (l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per il settore pubblico), che **rimandano** ad **Accordi Regionali** per la costituzione dei **Comitati Paritetici Regionali** e degli **Organismi Paritetici Territoriali**, per le **concrete modalità applicative**, senza la presenza dei quali non è materialmente possibile farvi ricorso.

Alla data di revisione della presente Guida (26 febbraio 2002), nella Regione Marche, sono stati firmati i seguenti Accordi:

Data Accordo	tra le Associazioni dei Datori di Lavoro	e le Organizzazioni Sindacali
20 giugno 97	Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. e C.L.A.A.I.	C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

e pertanto fino ad ora, solo nelle aziende aderenti a tali Associazioni e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo, ad esclusione del settore edile, è possibile istituire i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza.

Gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Qualora i dipendenti optino per il Rappresentante Territoriale, comunicheranno tale scelta al proprio Datore di Lavoro con la seguente comunicazione:

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I sottoscritti lavoratori dell'Azienda,
in relazione all'art. 18 del D. Lgs. 626/94 e agli accordi da essi discendenti, in materia
di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

DICHIARANO

di optare per i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza.

....., lì -

In Fede

(firma di tutti i lavoratori)

.....

.....

Se invece optano per il Rappresentante Aziendale invieranno al proprio Datore di Lavoro la seguente comunicazione:

RAPPRESENTANTE AZIENDALE DI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I sottoscritti lavoratori dell'Azienda, in relazione
all'art. 18 del D. Lgs. 626/94 e agli Accordi Sindacali da essi discendenti, in materia di
elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,

DICHIARANO

di optare per il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza.

....., lì -

In Fede

(firma di tutti i lavoratori)

.....

.....

A sua volta il Datore di Lavoro comunicerà all'Organismo Paritetico Territoriale la scelta effettuata dai propri lavoratori e nel caso in

cui gli stessi abbiano optato per il Rappresentante Aziendale, invierà il seguente modulo:

All'Organismo Paritetico Territoriale del Bacino di	
oggetto: comunicazione nominativo del Rappresentante per la Sicurezza.-	
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della Ditta con sede in via n°, COMUNICA	
che, a seguito della elezione avvenuta in data, da parte del proprio personale dipendente è stato eletto <u>_l_ Sig._</u> :	
Nome Cognome indirizzo	
Distinti saluti.	
..... , lì	
Firma del Rappresentante Interno per la Sicurezza	Firma del Titolare/ Legale Rappresentante

In presenza dei Rappresentanti Territoriali, gli adempimenti in capo al Datore di Lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione e di formazione del Rappresentante per la Sicurezza, vengono assolti nella sede dell'Organismo Paritetico Territoriale, per il tramite dell'Associazione

cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.

Per contribuire alle spese necessarie ad espletare tale mandato, le imprese devono versare al **Fondo Regionale**, istituito presso i singoli **Comitati Paritetici Regionali**, una **somma** (che può variare in base agli **Accordi di Categoria**), **per ogni lavoratore dipendente**.

L'Accordo Regionale fino ad ora firmato, prevede le seguenti clausole:

Data Accordo	Settore di Lavoro	Parti Sociali Firmatarie		Somma da versare per ogni Lavoratore	Al Fondo Regionale con sede in	Tramite
20.06.97	Artigianato	CONFART. CNA CASA CLAI	CGIL CISL UIL	£. 10.000	Ancona, via Calatafimi,1	ccp n°: 15658602

Le aziende che già registrano invece la presenza del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, sono invitate a segnalare quanto prima l'avvenuta elezione, al proprio **Organismo Paritetico Territoriale**, utilizzando il seguente fac simile:

Spett.le
OPT__
Organismo Paritetico Territoriale
via _____

oggetto: creazione anagrafe.-

Con la presente, il sottoscritto _____
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta _____
con sede in _____ via _____ n° _____
Tel. _____ Fax _____
Attività _____

N° Soci: __ N° Dipendenti: __ di cui Op. __ App. __ N° Collaboratori: __
comunica i seguenti dati:

Redazione del documento di valutazione di Rischi: SI NO

Autocertificazione: SI NO

Nome Del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione: _____

Nominativi Addetti al Servizio Antincendio,
Evacuazione ed Emergenza: _____

Nominativi Addetti al Pronto Soccorso: _____

Nome Medico Competente: _____

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI:

Nome e Cognome: _____

Residenza:
via _____ n° ____ Comune _____ Cap. _____ Prov. ____
Tel. _____

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha già partecipato
ad un corso di Formazione, così come previsto dal D. Lgs. 626/94:

SI NO

Data _____ Timbro e Firma _____

e

alla votazione, si consiglia di utilizzare il
seguente fac simile di scheda:

Scheda per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs. 626/94 e sue modifiche intervenute con il D. Lgs. 242/96, esprimo il voto per:

Sig. _____ .-

ed inviare in questo caso all'Organismo Paritetico Territoriale, il relativo Verbale di Elezione, così predisposto:

VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Elezione avvenuta in data	_____
Lavoratori aventi diritto al voto	n° _____
Lavoratori votanti	n° _____
Schede nulle	n° _____
Schede bianche	n° _____

Hanno ottenuto voti:

_____	n° _____
_____	n° _____
_____	n° _____
_____	n° _____

In relazione ai risultati sopra riferiti è stato/a eletto/a Rappresentante per la Sicurezza: _____ .-

In Fede.

IL SEGRETARIO DEL SEGGIO

Data _____ .-

Quali sono le **Funzioni** del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?



Queste sono indicate nell'art. 19 del D. Lgs. 626/94, di cui si riporta il testo integrale:

Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

1. Il rappresentante per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

d
e

conoscenza di tutte le principali fasi in cui si articola e si attua la Sicurezza in azienda, dal momento che:

PUO'	DEVE
<ul style="list-style-type: none"> ✓ effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro; ✓ formulare proposte ed osservazioni in merito all'attività di prevenzione; ✓ fare ricorso alle Autorità Competenti in caso di inidonea sicurezza nei luoghi di lavoro; ✓ controllare il registro infortuni. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ essere consultato dal datore di lavoro per tutte le principali problematiche relative alla sicurezza aziendale; ✓ ricevere tutta l'informazione inerente l'igiene e la sicurezza nell'ambiente di lavoro; ✓ essere adeguatamente formato sull'igiene e la sicurezza aziendali.
<p>Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione con il datore di lavoro, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e (se previsto) il medico competente.</p>	

E' ovvio che a fronte di funzioni così importanti, sia necessaria anche una adeguata
Formazione.



Il decreto del Ministero del Lavoro del 16 gennaio 1997 ne fissa i seguenti **contenuti minimi**, di cui gli O.P.T. sono "garanti":

Formazione del Rappresentante per la Sicurezza	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ principi costituzionali e civilistici; ✓ la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; ✓ i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi. ✓ la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la valutazione dei rischi; ✓ l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; ✓ aspetti normativi della attività di rappresentanza dei lavoratori; ✓ nozioni di tecnica della comunicazione.
<p>La durata dei corsi per i Rappresentanti dei Lavoratori è di 32 ore, fatte salve le diverse determinazioni dei singoli Contratti Collettivi.</p>	

Ma vanno d'accordo datori di lavoro e



lavoratori? In un punto certamente sì:
la **sicurezza**, che è senza dubbio una **primaria**
risorsa aziendale.

Questa Guida, che non ha certamente né la presunzione né la finalità di essere esaustiva sull'argomento trattato, vuole però essere uno **strumento** di lavoro e di riflessione sull'importanza delle attribuzioni affidate dalla legge a questa nuova figura.

Sono convinto infatti che senza una **serena e fattiva collaborazione** tra tutti i soggetti che interagiscono nell'impresa, la **sicurezza** continuerà ad essere oggetto di incontri, seminari e convegni, ma non entrerà mai là dove invece è giusto che stia: i luoghi di lavoro.